

**CONTRIBUTO  
«TOGLIE»  
DI MALLATTA  
L'INDENNITÀ  
GUANDO PAGA IL DATORE**

QUANDO PAGA IL DATORE

לענדי 30 פורטנו 2008 - 11 ספטמבר

LA MANOVRA D'ESTATE - IL LAGO DI GARDA

#### **Norme et tribut Le Guide**

<p><b>Da Gennaio</b></p> <p>A tricompatte il contratto è intervenuto la Corte di Cassazione a Seziori unite che, con sentenza 27 giugno 2003, n.10232, ha sancto che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 138 del 1943 - che esonerava dal pagamento delle indennità quando il trattamento economico di malattia ven-tricolletivo per le donne si fondava sul genere - la previdenza sociale si fondava sul genere - rale principio di solidarietà, per cui non esiste fra prestazioni di contributi un nessuno assicurati contro la disoccupazione involontaria</p>	<p><b>Sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la contribuzione per maternità;</li> <li>b) la contribuzione per malattia</li> </ul>	<p><b>Imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate a capitale misto</b></p>
<p><b>Da Gennaio</b></p> <p>■ la previdenza sociale si fondava sul genere - rale principio di solidarietà, per cui non esiste fra prestazioni di contributi un nessuno assicurati contro la disoccupazione involontaria</p>	<p><b>Sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la contribuzione per maternità;</li> <li>b) la contribuzione per malattia</li> </ul>	<p><b>Destinatarie modificate contributive</b></p> <p>Impiegati, agenti e operai stabili aziende pubbliche, nonché impegati, agenti e operai delle aziende private</p>
<p><b>Da Gennaio</b></p> <p>■ la previdenza sociale si fondava sul genere - rale principio di solidarietà, per cui non esiste fra prestazioni di contributi un nessuno assicurati contro la disoccupazione involontaria</p>	<p><b>Sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la contribuzione per maternità;</li> <li>b) la contribuzione per malattia</li> </ul>	<p><b>Destinatarie modificate contributive</b></p> <p>che quando per tutti o per alcuni dei lavoratori di collettivi - non vale a escludere i pubblici - di contriduzione previsione a favore delle donne, politiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- so di reciprocità giusfricazione causale;</li> <li>- so di reciprocità giusfricazione causale;</li> <li>- può perdere persistente obbligazione con-</li> <li>- tribuitiva a carico del datore di lavoro su-</li> <li>- che quando per tutti o per alcuni dei lavoratori di collettivi - non vale a escludere i pubblici - di contriduzione previsione a favore delle donne, politiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- so di reciprocità giusfricazione causale;</li> <li>- so di reciprocità giusfricazione causale;</li> <li>- può perdere persistente obbligazione con-</li> <li>- tribuitiva a carico del datore di lavoro su-</li> </ul> </li></ul>

do questo corrente guadagni si basa sulla diversa lettura del secondo comma dell'articolo 6 della legge 138/1943 avrebbe determinato un investimento articolato nel tempo in ragione dell'assegno mento dell'impresa in relazione alla spese di mantenimento dei servizi pubblici, che determina il contributo da versare al finanziamento della spesa pubblica. La spesa pubblica è composta da due componenti: la spesa pubblica ordinaria e la spesa pubblica straordinaria. La spesa pubblica ordinaria è quella che serve per il funzionamento quotidiano delle imprese pubbliche, mentre la spesa pubblica straordinaria serve per le operazioni straordinarie, come la manutenzione dei servizi pubblici, la gestione dei servizi sociali, la difesa nazionale, ecc. La spesa pubblica straordinaria è composta da due parti: la spesa pubblica straordinaria ordinaria e la spesa pubblica straordinaria straordinaria. La spesa pubblica straordinaria ordinaria è quella che serve per le operazioni straordinarie ordinarie, mentre la spesa pubblica straordinaria straordinaria è quella che serve per le operazioni straordinarie straordinarie.

Dopo essere stata oggetto di disputa giurisprudenziali, arriva con l'articolo 20 del DL 11/2/2008 l'interpretazione autentica del punto di vista con cui l'articolo 20 giurisprudenzialmente deve essere interpretato. Il primo comma dell'articolo 20 mette in evidenza il senso che i datori di lavoro debbano corrispondere ai criteri di economico e morale. Ma non esso- detto, dal datore di lavoro. Ma non esso- detto o di contratto collettivo di trattati che hanno corrisposto per previdenze di legge o di contratto collettivo di trattati- mento economico di malattia al proprio di- pendente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione alle Imps.

L'articolo 2 è stata, per anni, oggetto di contapposizioni giurisprudenziali. La materia è stata, per anni, oggetto di contapposizioni giurisprudenziali.

Una corrente di pensiero ha negato l'esistenza dell'obbligo contributivo, vi- sibilmente assicurativa del rapporto pre- sista come la spensione che presuppone, quindi, una responsabilità della società solida- nizzata, tale da escludere una multa solida- nizzata. L'altra corrente ammette un im- denziale che presuppone, quindi, una responsabilità della società solida- nizzata, tale da escludere una multa solida- nizzata.

Spontaneamente siamo di chi sostiene che la responsabilità della società solida- nizzata sia una responsabilità assicurativa del rapporto pre- sista, perché la spensione è un im- denziale che presuppone, quindi, una responsabilità della società solida- nizzata.

Il primo articolo 20 mette in evidenza il senso secondo cui l'articolo 14 della legge 155/81, secondo la quale le prestazio- ni sanitarie coperte da uno specchio con- demita con funzione sostitutiva della re- sponsabilità al lavoratore ammalato un- ito, non sono tenute se la società solida- nizzata ha pagato il trattamento economico e morale. Ma non esso- detto, dal dottor Giacomo Cicali, che grava sulla Imps, di corri- dito obbligo, che grava sulla Imps, di corri- dito obbligo, che grava sulla Imps, di corri- dito obbligo, che grava sulla Imps, di corri-

**Sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:**

- (a) la contribuzione per malattia
- (b) la contribuzione per maternità;
- (c) la contribuzione per gli operai

Imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto

**Sono assicurati contro la disoccupazione involontaria**

Impiegat, agente di operai stabili  
azienude pubbliche, nonché  
impiegati, agenti, eletti  
delle aziende esercitanti pubblici  
servizi di di quelle private

### **Da Gennero** D'estimare i e modifichie contributive

**Gli organismi provinciali**  
Con una modifica al comma 1 dell'articolo 39 del Dpr 63/1970 che, in autorizzazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 133/1999, disciplina gli organismi degli enti previdenziali, dal primo compenso per i componenti degli enti provinciali sono stati previsti i provvedimenti per il settore.

**C**on l'entrata in vigore del decreto n.112/2008 qualora in un procedimento relativo a controvezie in materia di previdenza e assistenza sociale vi sia una pluralità di domande che riguardino un credito relativamente al medesimo rapporto, il giudice ne dispone impurocedibilità della domanda in quanto a grado del procedimento. Il giudice, qualora abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, compresa la fase esecutiva.

# RUINIFICATE LE LITI PREVIDENZIALI

Con decisione d'ufficio del giudice

In materia è intervenuta anche la Corte costituzionale. La sentenza del 22 giugno 2006, n. 241, ha dichiarato manifesteramente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del richiamato di tritolo 6 comma 2 della legge n.138/1943, sollevata dal Tribunale di Bolzano, in tribunale per il reato di estorsione di denaro da parte di un agente pubblico. La sentenza ha riconosciuto che la costituzionalità della norma non era stata contestata.

La Consulta

Con l'ordinamento corporativo, anche la misura dei contributi previdenziali era, agli organismi sindacati competenti a emettere atti collettivi di diritto comune lessone- tratti collettivi di diritto comune lessone- ro dall'obbligo di indennizzo si porrrebbe, invece, solo come eventualità e comun- que non si verificherebbe in caso di map- phibabilità soggettiva del contratto. Mol- tre, l'articolo 1, comma 6, DL 30 dicembre 1979 n. 663 convertito legge 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce che «L'ipso provvede direttamente al pagamento delle prestazi- zioni di malattia per i lavoratori discon- patti o sospesi dal lavoro e non rientranti nel- la cassa integrazione guadagni». Ulteriori quisicazioni causale, secondo le Sezio- ni unite, dell'obbligo contributivo in que- stione.

Inoltre, la Supreme corte a Sezioni uni-  
te considera «la possibile illimitata diffi-  
coltà di contratti collettivi idonei a sol-  
lizzare intere categorie di lavoratori alla  
previdenza sociale contro la malattia po-  
trebbe diminuire le risorse della pub-  
blica al punto da portare in pericolo l'adempimento dei diritti pubblici». Il  
problema si riduce quindi alla disponibilità di ne-  
goziati giuridici di diritto privato, quali de-  
vono intenerci nell'attuale ordinamento.  
In questa situazione contratti collettivi tra i  
partecipanti pubblici e quelle obbligatorie par-  
ticipate, equamente alle obbligazioni pubbliche  
de della natura delle obbligazioni pubbliche  
stiche, come la contribuzione contabile a Sezioni uni-  
te previdenziali. I direttori dipendenti hanno sia tenuto a certe protestazioni,

**LA MANOVRA D'ESTATE - IL LAVORO**

il diritto vivente, non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore. In contestazione, c'era proprio la debenza delle predette somme da parte di alcune società che - applicando contratti collettivi che prevedono l'erogazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione - avevano chiesto, sulla base del suddetto articolo 6, secondo comma, che fosse dichiarato il loro diritto a essere esonerate dal pagamento dei contributi.

La Corte costituzionale ha considerato la questione manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che oggetto della censura di illegittimità costituzionale era esclusivamente la norma «che si limita a esonerare l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) dalla prestazione assistenziale alla cui erogazione, altrimenti, sarebbe tenuto, senza nulla disporre quanto all'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro; che, conseguentemente, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe esclusivamente sugli effetti che, nei confronti dell'Inps, produce la assunzione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo contrattuale di continuare a erogare al lavoratore in malattia la retribuzione e non risolverebbe, pertanto, il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente».

In sintesi, la Corte costituzionale non è entrata nel merito dell'obbligo contributivo, la sentenza della Sezioni unite non ha del tutto convinto, il problema della debenza o meno della contribuzione è rimasto pertanto in sospeso, interessando una pluralità di settori, dall'industria per impiegati, quadri e dirigenti, al credito e alle assicurazioni, fino alla pubblica amministrazione.

L'articolo 20 del Dl 112/2008 interviene, pertanto, chiarendo che:

- i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente

esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della stessa indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo;

- non saranno oggetto di ripetizione le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

**Imprese pubbliche e partecipate**

Lo stesso articolo 20 introduce, peraltro, alcune modifiche che interessano, dal 1° gennaio 2009, in particolare il settore pubblico e le imprese partecipate:

- è abrogato il punto 2) dell'articolo 40 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che esonerava dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego. Ne consegue che non si applica più, a questo fine, l'articolo 36 del Dpr n. 818/1957, che prevede l'accertamento, in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del ministro per il Lavoro della sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi;
- le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per maternità; la contribuzione per malattia per gli operai.

Cambia, conseguentemente, il testo della lettera a) dell'articolo 16 della legge n. 223/1991 relativa alla contribuzione per la corresponsione dell'indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale. Dal primo gennaio 2009 il previsto contributo dello 0,30% non è più riferito alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, bensì alle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.